

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30134 Anno 2017

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 14/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 16608-2017 proposto da:

JALLOW MOUHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 88, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso
dall'avvocato CARLA PENNETTA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80014130928), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope-legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13/2017 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, emessa il 30/11/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10862
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ordinanza

Rilevato che:

La Corte d'appello di Ancona, con pronuncia depositata il 9/1/2017, ha respinto l'appello proposto da Jallow Mouhamed avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, di reiezione del ricorso volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento della Commissione territoriale, per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine, la protezione sussidiaria, ed in ulteriore subordine, l'accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 ed in via ulteriormente gradata, la concessione dell'asilo internazionale.

Secondo la Corte d'appello, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria né della protezione umanitaria, rilevando che l'istruttoria amministrativa si era svolta nel pieno rispetto di quanto stabilito nel d.lgs.25/08 e delle raccomandazioni in materia dell'UNCHR, che l'omessa traduzione del provvedimento della Commissione non lo rendeva improduttivo di effetto, potendo al più giustificare la remissione in termini, né la parte aveva subito alcun *vulnus* al diritto di difesa .

Nel merito, ha ritenuto che l'appellante non aveva riferito neanche davanti al Tribunale di minacce, persecuzioni, situazioni di pericolo, il racconto dello stesso era palesemente generico e carente di informazioni di dettaglio, con contraddizioni intrinseche, tale da ritenersi inattendibile, né la parte aveva supplito nell'ulteriore fase processuale a detta genericità.

Secondo la Corte del merito, le contraddizioni erano insanabili e tali da minare in radice la possibilità di attribuire veridicità al racconto, per il resto generico, ed il mero riferimento al contesto storico-fattuale in cui era inserita la vicenda personale dell'appellante non consentiva di operare un ragionevole collegamento con le vicende personali del richiedente.

Non erano infine riscontrabili, nel caso specifico e nella situazione oggettiva del paese di provenienza, elementi idonei a ritenere il rischio effettivo che la parte potesse subire un grave danno in caso di rimpatrio ex art.14 dlgs. 251/07, essendo la vicenda di Jallow legata all'ambito familiare per ragioni ereditarie, né la parte aveva dedotto di essersi rivolto alle autorità di polizia per

denunciare i fatti e di non avere avuto protezione; né si riscontravano seri motivi di carattere umanitario per ritenere un concreto pericolo di subire atti di persecuzione o violenze in caso di rimpatrio.

Infine, secondo la Corte d'appello, il diritto d'asilo è compiutamente attuato e regolato dai tre istituti esaminati, sì da non residuare alcuno spazio ulteriore per l'applicazione diretta della norma costituzionale.

Ricorre sulla base di due motivi lo Jallow.

Il Ministero si difende con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della ^{Motivazione *} ~~sentenza~~ nella forma della motivazione semplificata.

Considerato che:

Diversamente da quanto indicato nella proposta dal Relatore, il primo motivo deve ritenersi infondato.

il ricorrente col motivo si duole della violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York, che esigono che in materia di accertamento dei fatti rilevanti per lo status di rifugiato, si debba tenere conto dei principi e metodi dettati dall'UNCHR nei par.195-205 e segnatamente del par. 196 del manuale sulle procedure ed i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, secondo cui l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti fanno carico congiuntamente al richiedente ed all'esaminatore.

La parte si duole del tutto apoditticamente del non avere la Corte utilizzato tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie alla domanda.

A riguardo, deve rilevarsi che la Corte del merito ha dato atto della mancanza di elementi di dettaglio, delle contraddizioni intrinseche e lacune della narrazione della parte, oltre che della riconducibilità a storie stereotipate e ripetute, da cui la non credibilità del racconto in sé, oltre che della genericità.

La Corte del merito pertanto ha dato conto della impossibilità di valutare il racconto della parte, del tutto non credibile, nel contesto socio culturale del paese di provenienza e della carenza di elementi di maggiore dettaglio e di riscontri individualizzanti, che potessero consentire un ragionevole collegamento con le vicende personali.

In questa valutazione, basata sulla sostanziale non credibilità della narrazione dello straniero, è del tutto incongrua la doglianza del mancato ricorso ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

approfondimenti istruttori d'ufficio.

Anche il secondo mezzo è manifestamente infondato, tendendo a prospettare il diritto all'asilo politico, derivante dall'art. 10 Cost., come avulso dalla normativa statale, mentre, come affermato nella pronuncia 16362/2016, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost.

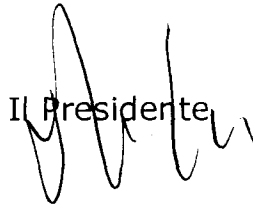
Le spese seguono la soccombenza; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14/11/2017

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA